




CITTÀ DI MESSINA
UFFICIO DI GABINETTO

{ Prot. n° 245312 del 21 OTT. 2014



OGGETTO: Trasmissione ordinanza sindacale n°185 del 08.10.2014 del Dipartimento Protezione Civile. Manutenzione esercizio e custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema di scolo e smaltimento delle acque meteoriche superficiali su terreni privati e strade pubbliche nell'ambito del territorio comunale.

Al Comando Polizia Municipale

Al Segretario Generale Direttore Generale

A tutti i Dirigenti

Alla Prefettura di Messina
protocollo.prefmgz@pec.interno.it

Alla Provincia Regionale di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Sezione di Messina
serviziopcmessina@protezioneciv.ilesicilia.it

All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Messina
Irme.foreste@regione.sicilia.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di
Messina
com.messina@cert.vigilfuoco.it

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l'ordinanza sindacale in oggetto.

Il Capo di Gabinetto
Ing. Silvana Mondello

ALIBI FRODOLO MESSINA
del 08 10 2014



MUNICIPIO DI MESSINA

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

185
- 8 OTT 2014
REG. 10/2014

OGGETTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E CUSTODIA DELLE OPERE IDRAULICHE APPARTENENTI AL SISTEMA DI SCOLO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI SU TERRENI PRIVATI E STRADE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Prot. n. 233503 del 08/10/2014

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile

RAVVISATA la necessità di assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque meteoriche per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale da rischio idraulico ed idrogeologico, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione idraulica;

CONSIDERATO che, con interventi di prevenzione, occorre favorire il normale deflusso delle acque, specie in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, provvedendo alla pulizia periodica di fossi, scoli, canali solchi naturali, fossette del reticolo superficiale, saie etc., siti nel territorio comunale, in modo tale che anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno alle proprietà limitrofe pubbliche e private;

CHE lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea, può determinare, nei casi di piogge intense e prolungate, l'innescò di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in smottamenti e frane mettendo a rischio l'incolumità delle persone e dei beni;

CHE la mancata regimazione delle acque meteoriche superficiali che scorrono sui terreni privati e sulle strade pubbliche, la mancata pulitura dei sistemi di raccolta e smaltimento nonché la mancata pulitura delle aree torrentizie e dei sistemi di attraversamento delle aste torrentizie possono accentuare l'innescò di processi che hanno rilevante impatto sul territorio con rischio per la pubblica e privata incolumità;

CHE sovente le criticità ed i danni hanno possibili concause riconducibili anche alla conduzione dei suoli e delle pratiche agricole e che è quindi necessario adottare un provvedimento affinché i proprietari e/o conduttori dei terreni ed i frontisti applichino le corrette modalità di conduzione dei suoli ed in particolare:

- predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferica regimando le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi etc. in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;
- mantengano in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in esse accumulatesi e garantiscano il corretto convogliamento delle stesse in preindividuati punti di recapito nelle acque pubbliche;

1

CHE le competenze in campo di opere idrauliche, ai sensi dell'art. 71 c. 7 della L.R. n. 9/2013, sono state attribuite all'ARTA che provvede nel Demanio idrico fluviale alla: Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari;

RICHIAMATI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile;

RICHIAMATI gli artt. 14, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/92 e s.m.i.;

VISTE le Direttive e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. 25/07.1904 n. 523 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTI gli artt. 7-bis, 50 c. 4 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la L. n. 225/1992 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni agricoli (coltivati e non), prossimi ai nuclei abitati e/o alle case sparse, nonché confinanti con le strade pubbliche e/o private, i sentieri e le vie di comunicazione in genere ed a tutti gli interessati a qualsiasi titolo.

ART. 1

I proprietari dei terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade, in questo caso i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo e pulizia delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada. Inoltre, gli stessi proprietari e/o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati, di norma, ad impedire in qualsiasi modo, che le acque provenienti dai fondi, invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria documentabili.

ART. 2

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi, canali privati, incisioni naturali, compluvi naturali e qualsiasi altro sistema di raccolta e deflusso di acque meteoriche (corsi d'acqua e/o opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque), è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali e le loro pertinenze (argini, paratoie etc.) vengano tenuti costantemente sgombrati dal terreno che vi fosse eventualmente franato e dalle vegetazione spontanea, in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali infrastrutture viarie confinanti. È fatto obbligo, anche, di recapitare le acque convogliate sui fondi rustici privati nei corsi naturali idonei più prossimi. È fatto obbligo altresì, ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

ART. 3

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Allorquando tali sistemi costituiscono confini di proprietà entrambi i proprietari frontisti restano obbligati in solido ad intervenire.

ART. 4

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali, incisioni, compluvi naturali, burroni, ecc..., provocando un restringimento della sezione di deflusso.

ART. 5

Per i fossi ed i canali privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riserva perché non mantenuti sgombrati o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai conduttori, il ripristino. Può essere ordinato dal Sindaco il ripristino anche dei fossi di scolo chiusi per cause naturali, artificiali allorquando viene verificata l'esistenza anche attraverso prove testimoniali. Può essere ordinato dal Sindaco l'effettuazione di fossi di scolo, allorquando viene rilevata la necessità da parte degli uffici Comunali competenti.

ART. 6

Per i fossi ed i canali situati lungo le infrastrutture viarie di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica (fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale), il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune, nei casi di sua competenza, provvederà periodicamente ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di scavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso ai proprietari interessati.

ART. 7

È vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare, modificare, interrompere lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati i fossi o i canali, ed i loro accessori e manufatti (argini, paratoie, tombature, ecc...), o anche indirettamente degradare danneggiare qualsiasi infrastruttura di raccolta, regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche. È vietato modificare o alterare il percorso di scolo, canali, incisioni, compluvi, ecc. così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso dell'acqua. È vietato l'abbandono delle acque piovane provenienti da fabbricati, aie, strade, ecc..

Tutti i proprietari di fabbricati rurali, cascinali, depositi e/o costruzioni di qualsiasi genere natura e consistenza che determinano impermeabilizzazione di territorio, strade poderali, aie, aree impermeabili ecc., sono obbligati a provvedere, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione della presente, alla raccolta, regimazione e convogliamento delle acque meteoriche con scarico nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque.

ART. 8

I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni, così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt. , dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.

L'interramento provocato da caduta o trascinamento di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori deve essere immediatamente rimosso a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

DISPONE

Che i suddetti interventi di pulizia, consistenti in escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo dei fossi interpoderali e/o dei canali di scolo delle acque meteoriche superficiali e di ogni altro sistema di deflusso che si identifica nel reticolo idrografico territoriale , così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali, **dovranno essere effettuati annualmente entro e non oltre il 30 agosto** in modo da garantire la perfetta manutenzione dei luoghi prima dell'arrivo delle piogge autunnali ed invernali. Per il corrente anno tutti gli interventi di pulizia di cui alla presente ordinanza, se non già eseguiti, devono essere eseguiti **entro il termine perentorio del 31 dicembre**.

INVITA

Chiunque venga a conoscenza di problematiche attinenti alla presente Ordinanza di segnalarle immediatamente alla Polizia Municipale.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza Sindacale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali", approvato con deliberazione consiliare n° 24/C del 27/05/2002.

Le sanzioni verranno applicate con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della mancata esecuzione degli interventi descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet della Protezione Civile;
- Che copia della presente Ordinanza, sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Gabinetto:
 - Al Comando di Polizia Municipale;
 - Al Segretario Generale – Direttore Generale;
 - Ai Dirigenti dei Dipartimenti comunali;
 - Alla Prefettura di Messina;
 - Alla Provincia Regionale di Messina;
 - Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Sezione di Messina;

- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- che gli Agenti di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, ciascuno per le rispettive competenze, provvedano a far rispettare la presente Ordinanza, adottando tutti gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

INFORMA

1. che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza;
2. che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica;
 - ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, entro 60 giorni dalla notifica;
 - ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dall'avvenuta notifica;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(ing. Antonio Cardia)



IL SINDACO
(prof. Renato ACCORINTI)

